



## Circolare del 29 aprile 2020

### Aspetti operativi legati all'attività ed al ruolo del CSE

*“Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” – 24 aprile 2020*

A seguito della pubblicazione in GU del DPCM 26 aprile 2020, il quale all'art. 2 comma 6 richiama “esplicitamente” il Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del 24 aprile 2020, abbiamo ritenuto utile quale mero esercizio riprendere tutte le citazioni riferite al CSE.

Anche in questo caso, onde evitare polemiche sterili ed inutili, pur ritenendo che gli obblighi a carico del CSE siano **già ben definiti** nel D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche per la gestione di una problematica così impattante, confidiamo che si cominci a riflettere sul fatto che il Protocollo richiamato sia stato inserito all'interno del DPCM 26 aprile 2020 e su cosa **questo comporti**.

Il DPCM è operativo così come il Protocollo, pertanto a nostro modesto parere, è più utile preoccuparsi dell'applicazione dello stesso e delle possibili **responsabilità penali** che la mancata applicazione comporta.

Quindi qui di seguito abbiamo riportato le citazioni che vedono richiamata la figura del CSE, senza alcuni tipo di commento:

*Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio;*

*Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente;*



**ACAER**

ASSOCIAZIONE  
COORDINATORI ARCHITETTI  
DELL'EMILIA ROMAGNA

*data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

*il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;*

*L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;*

*Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;*

*nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

*La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (questo aspetto riguarda il punto riferito alla tipizzazione pattizia)*



**ACAER**

ASSOCIAZIONE  
COORDINATORI ARCHITETTI  
DELL'EMILIA ROMAGNA

E' del tutto evidente che il CSE non potrà accettare da parte dell'Impresa affidataria e dalle esecutrici, così come elaborare, dei banali "pezzi di carta" come li chiamano alcuni imprenditori, ma la documentazione dovrà essere realmente attinente alle tipologie lavorative specifiche previste.

Fare il copia e incolla del Protocollo condiviso su carta intesta dell'Impresa, non può essere considerato quale modello di adozione dello stesso con le indicazioni specifiche legate all'attività dell'impresa nel cantiere.

Accettare tali documenti per la ripresa delle attività lavorative di cantiere non tutela alcuno, sia esso il datore di lavoro, il Committente, il CSE e le altre figure coinvolte.

Si ricorda che già l'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., al comma 1, lettera d) cita testualmente (riferito al CSE):

*"verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere"*.

Giusto per dovere di cronaca l'art. 158 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (sanzioni per i Coordinatori), al comma 2, lettera b) prevede una specifica sanzione per la violazione di quanto previsto all'art. 92, comma 1, lettera d).

**Il Presidente ACAER  
Dott. Arch. Minardi Patrizia**